



*Ministero degli Affari Esteri*  
*e della Cooperazione Internazionale*  
Autorità nazionale - UAMA  
Il Direttore

MAE-UAMA 010 P 26046

Roma, 26 novembre 2020

**Oggetto:** Regime autorizzativo legge 185/90 e decreto legislativo 221/2017 post BREXIT.

**Riferimento:** Comunicazione n. 3076 del 10/02/2020.

**Nota indirizzata**

Operatori economici dei settori regolati dalla legge 185/90 e dal decreto legislativo 221/2017.

e p.c. Ministero dell'Interno  
Piazza del Viminale, 1  
00184 - Roma

Ministero della Difesa  
- Stato Maggiore Difesa - R.I.S.  
Viale delle Milizie, 5/A  
00192 Roma  
- Segretariato Generale della Difesa e  
Direzione Nazionale degli Armamenti  
Via di Centocelle, 301  
00175 - Roma

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli  
Via Mario Carucci, 71  
00143 Roma

AIAD  
Via Nazionale, 54  
00184 ROMA

ANPAM  
Viale dell'Astronomia, 30  
00144 ROMA

Confindustria  
Viale dell'Astronomia, 30  
00144 Roma RM

FEDERCHIMICA  
Via Giovanni da Procida, 11  
20149 Milano

UCIMU  
Viale Fulvio Testi, 128  
Cinisello Balsamo (MI)

## Premessa

Con la comunicazione n. 3076 del 10 febbraio 2020, alla quale si rimanda, sono state diramate le istruzioni operative sulle procedure da adottare per la gestione dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea e la relativa transizione del sistema autorizzativo nazionale da quello in vigore per i Paese della UE a quello previsto per i Paesi terzi.

Alla luce dell'approssimarsi del termine finale del periodo di transizione (31/12/2020) e dei quesiti aziendali pervenuti in questi mesi, si ritiene opportuno fornire un aggiornamento sulla questione in esame.

## Istruzioni operative

### **1. Esportazioni (1.185/90)**

#### **a) Autorizzazioni generali di trasferimento**

Le AGT allo scadere del 31/12/2020 non saranno più spendibili per i trasferimenti verso il Regno Unito, trattandosi di uno strumento utilizzabile solo nell'ambito dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo;

#### **b) Autorizzazioni globali di trasferimento**

Laddove rilasciate con unica destinazione Regno Unito non potranno più essere utilizzate per le ragioni descritte al precedente punto sub a); invece le autorizzazioni globali verso più paesi compreso il Regno Unito, potranno essere utilizzate solo verso i rimanenti paesi ad esclusione del Regno Unito.

Le licenze globali di progetto di cui all'art. 13 comma 1 della legge 185/90, con destinatario Regno Unito, continuano a mantenere la propria validità anche verso detto Paese in quanto Stato membro della NATO, nell'ambito dei programmi individuati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 1 del Decreto interministeriale 19/2013.

#### **c) Autorizzazioni individuali**

Le autorizzazioni individuali continueranno ad essere utilizzabili, ma a partire dal 1 gennaio 2021 sarà necessario rispettare gli obblighi previsti dagli artt. 19 e 20 della legge 185/90 e verrà meno l'obbligo di registrazione sul registro dei trasferimenti intra UE/SEE.

A partire dal 1 dicembre p.v., come già comunicato nella nota a riferimento, non saranno accettate nuove istanze di trasferimento verso il Regno Unito. Tuttavia, allo scopo di venire incontro alle esigenze aziendali e garantire una transizione morbida verso il nuovo regime autorizzativo, a partire dal 1 dicembre 2020 sarà possibile invece presentare istanze di autorizzazione all'esportazione verso il Regno Unito. Le relative autorizzazioni non saranno spendibili prima del 1 gennaio 2021.

## **2. Importazioni (1.185/90)**

A partire da gennaio 2021 per importare materiali dal Regno Unito sarà necessario munirsi di autorizzazione, essendo venuto meno il regime agevolato previsto per i paesi UE, per contro non sarà prevista la registrazione sul registro dei trasferimenti intra UE/SEE.

Come per le esportazioni, a partire dal 1 dicembre 2020 sarà possibile presentare istanze di autorizzazione all'importazione dal Regno Unito. Le relative autorizzazioni non saranno spendibili prima del 1 gennaio 2021.

## **3. Trattative contrattuali (1.185/90)**

Si ricorda, come già precisato nella nota a riferimento, che per effetto dell'uscita dall'Unione europea, il Regno Unito, a partire dalla fine del periodo di transizione, sarà assoggettato alle procedure previste per le trattative contrattuali, in particolare:

- art. 9 comma 4 della legge 185/90, in quanto trattasi di paese aderente alla NATO per le forniture dirette al Regno Unito;
- art. 9 comma 5 della 185/90 per i ricambi le mostre, le riparazioni e le altre fattispecie espressamente menzionate.

In tali casi la competenza per il rilascio dei relativi Nulla osta è del Ministero della Difesa (SMD) sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (UAMA);

- art. 9 comma 2 della legge 185/90, laddove il materiale destinato al Regno Unito abbia come utilizzatore finale un paese terzo.

In tali casi la competenza autorizzativa è del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (UAMA), sentito il Ministero della difesa (SMD).

Pertanto per tutti i contratti firmati in data successiva al 31.12.2020 sarà necessario acquisire l'autorizzazione alle Trattative contrattuali, le cui istanze sono già accettate dall'UAMA e da SMD, a seguito di intese, a partire dal 1° settembre u.s.

Invece, per i contratti firmati nel corso del 2020 o in data antecedente, le relative licenze di esportazione e importazione potranno essere presentate senza autorizzazione alle trattative in quanto trattasi di un adempimento non previsto al momento della negoziazione e della firma del contratto.

Laddove il contratto però contenesse materiali o informazioni classificati sarà necessario allegare all'istanza la deroga alla cessione delle informazioni classificate, richiesta dall'azienda e rilasciata dal DIS per il tramite di UAMA sulla base della direttiva UAMA n. 16755 del 18 giugno 2013.

#### **4. Materiali a duplice uso (d.lgs.221/17)**

Con l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea le movimentazioni dei materiali a duplice uso saranno soggette alle autorizzazioni previste per i Paesi terzi.

Tuttavia, per consentire agli esportatori dell'UE di proseguire agevolmente i loro commerci oltre Manica, il Regno Unito verrà inserito tra i Paesi Terzi di destinazione dell'Autorizzazione Generale dell'Unione EU001, modificando di conseguenza l'allegato II *bis* del regolamento (CE) 428/2009.

Alla luce dell'accordo tra le Autorità legislative dell'Unione, è ragionevole attendersi che il regolamento di modifica sia pubblicato entro la fine dell'anno, per entrare in vigore il prossimo 1 gennaio 2021.

#### Conclusioni

Laddove il negoziato per l'Accordo tra UE e Regno Unito per le relazioni future dovesse pervenire a risultati utili e questi avessero riflessi in merito al regime delle autorizzazioni, sarà cura di questa UAMA fornire tempestivamente gli opportuni aggiornamenti.

Il Direttore dell'Autorità nazionale - UAMA  
Ministro Pl. Alberto Cutillo

